

Egregio Sindaco,

In vista della Conferenza Territoriale del 5 dicembre 2024, dove sarà chiamato ad esprimere il Suo voto riguardo l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato per la Conferenza Territoriale n.3, attraverso gara a doppio oggetto per l'individuazione del socio privato (30% del capitale sociale della nuova società), riteniamo doveroso sottoporre alla Sua attenzione alcune criticità sostanziali di tale proposta.

L'esperienza pregressa e l'analisi approfondita del modello di gestione misto pubblico-privato evidenziano diverse problematiche significative:

1. Governance e controllo:

- Nonostante la maggioranza pubblica del 70%, il socio privato riuscirà comunque ad esercitare un'influenza determinante sulla gestione.
- I Sindaci vengono di fatto estromessi dalla governance e dagli atti di gestione ordinaria, essendo rappresentati esclusivamente dall'amministratore delegato di Alia nelle assemblee dei soci della nuova società alle quali non potranno partecipare direttamente.

2. Aspetti economico-finanziari:

- Il caso Publiacqua è emblematico e riporta quanto si verrà a ricreare: a fronte di un investimento di 60 milioni con il quale ha contribuito agli investimenti per meno del 5%, il socio privato ha comunque incassato dividendi per oltre 207 milioni, facendo aumentare le bollette degli utenti.
- Ulteriori costi graveranno sulla collettività per la liquidazione del socio privato al termine della concessione e tutte le scelte effettuate dalla società e non direttamente controllate dai sindaci saranno primariamente indirizzate alla produzione di utili e non agli investimenti.

3. Aspetti legali e di legittimità:

- La proposta contrasta con l'esito del referendum del 2011 sull'acqua pubblica, dove i cittadini si sono inequivocabilmente espressi per una gestione totalmente pubblica e fuori dalle logiche della remunerazione dell'investimento attraverso la redistribuzione dell'utile.
- La gestione in house, unica soluzione veramente pubblica, è normativamente incompatibile con il soggetto finanziario Alia multiutility.

Alla luce di queste considerazioni, Le chiediamo di:

1. Esprimere voto contrario all'affidamento misto pubblico-privato.
2. Promuovere un modello di gestione che garantisca il controllo totale e diretto da parte delle amministrazioni pubbliche.
3. Sostenere un supplemento di riflessione per valutare approfonditamente e sostenere la gestione in house.
4. Sostenere la proposta dei comuni che hanno già deliberato in questo senso e che trova qui allegata.

Il servizio idrico, bene comune essenziale, merita una gestione trasparente, efficiente e pienamente pubblica, che anteponga gli interessi della collettività a logiche di profitto privato.

Confidando nella Sua sensibilità istituzionale e nel Suo impegno per il bene comune, restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Cordiali saluti,

Coordinamento delle Associazioni No Multiutility



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO NR.40

SEDUTA DEL 28/10/2024

OGGETTO: MOZIONE PER RICHIEDERE ALL'AUTORITA' IDRICA TOSCANA LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DELLA GARA A DOPPIO OGGETTO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATO 3 MEDIO VALDARNO – PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CANTAGALLO DESTINAZIONE FUTURO.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di Ottobre alle ore 18:45 nell'aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Guglielmo Bongiorno in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Valentina Iezzi incaricata della redazione del presente verbale.

All' appello risultano presenti n. 12 consiglieri come segue:

		Presenti	Assenti
1	Bongiorno Guglielmo	x	
2	Grazzini Maila	x	
3	Gigliotti Giulio	x	
4	Bitozzi Nicola	x	
5	Giraldi Cipriani Anita	x	
6	Rindi Simone	x	
7	Nannetti Elena	x	
8	Del Principe Luca	x	
9	Toccafondi Giulia	x	
10	Santi Lorenzo	x	
11	Millo Emanuele Maria	x	
12	Corsi Alberto	x	
13	Silli Giorgio		x

Risultano presenti Assessori esterni: Payar, Chiaramonti, Bellini

Sono stati designati a scrutatori i seguenti consiglieri: Grazzini, Millo, Rindi.



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione avente ad oggetto la richiesta all'autorità idrica toscana della sospensione della procedura della gara a doppio oggetto ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato del gestore del servizio idrico integrato ATO 3 Medio Valdarno presentata dal Gruppo consiliare Cantagallo Destinazione Futuro;

VISTE le integrazioni al testo della mozione presentate nel corso della seduta dal Consigliere Nicola Bitozzi, che ne dà integrale lettura;

UDITI gli interventi come riportati nel verbale della seduta - oggetto di registrazione e di successiva trascrizione - ed in particolare la dichiarazione di voto del Consigliere Santi il quale preannuncia il voto di astensione;

DATO ATTO che la presente proposta, nel testo emendato, non necessita del parere favorevole in linea tecnica e/o contabile, essendo mero atto di indirizzo;

VISTO Il d.lgs n.267/2000 “testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l'art.42;

Il Sindaco pone il punto in votazione.

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti n.12

Votanti n. 9

Favorevoli n.9

Astenuti n 3 (Santi, Millo, Corsi)

Contrari n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la mozione per richiedere all'autorità idrica toscana la sospensione della procedura della gara a doppio oggetto ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato del gestore del servizio idrico integrato ATO 3 Medio Valdarno presentata dal Gruppo consiliare Cantagallo Destinazione Futuro, così come emendata in corso della seduta e risultante dal testo allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

GRUPPO CONSILIARE CANTAGALLO DESTINAZIONE FUTURO

MOZIONE PER RICHIEDERE ALL'AUTORITA' IDRICA TOSCANA LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DELLA GARA A DOPPIO OGGETTO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATO 3 MEDIO VALDARNO

Vista

la legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007" (L.R. 69/2011) come modificata da ultimo dalla legge regionale 21 febbraio 2018 n. 10 (L.R. 10/2018);

Preso atto che:

- l'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità e in particolare provvede alla scelta della forma di gestione, all'approvazione della convenzione e dei relativi allegati che regolano i rapporti con il soggetto gestore e all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito anche sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali (art. 8 comma 1 lett. b, d, f);
- il Direttore Generale provvede all'affidamento del servizio (art. 10 comma 1 lett. a);
- il Consiglio direttivo esprime parere preventivo sugli atti da sottoporre all'attenzione dell'assemblea (art. 11 bis comma 2);
- i sindaci di ciascuna conferenza territoriale si riuniscono al fine di formulare proposte per il miglioramento dell'organizzazione del servizio (art. 14 comma 1 n. 4);
- questa Assemblea con deliberazione n. 14/2020 del 19/11/2020, ha individuato le attuali Conferenze Territoriali di cui all'art. 13 L.R. 69/2011 quali sub-ambiti per l'affidamento del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del D.Lgs 152/2006;

Visto

il D.Lgs. 152/2006, che costituisce il quadro normativo nazionale in materia di servizio idrico integrato ed affidamento della gestione che prevede:

- ai sensi dell'art. 149bis comma 1 e 2 che:

“1) L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

2) Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”;

- ai sensi dell'art. 172 comma 3, che “(...) al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente (...) dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (...)”;

Ricordato che:

- la L.R. 69/2011 prevede all'art. 18 che “Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico sia affidato ad un unico soggetto gestore”*
- l'art. 147 co. 2 bis del D.lgs.152/2006 dispone che “qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una maggiore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”;*

Premesso che:

- Con deliberazione n. 28/2018 del 16.11.2018 l'assemblea dell'autorità idrica Toscana con il voto unanime dei presenti, dando atto della contrarietà emersa da parte di tutte le conferenze territoriali circa l'affidamento del servizio idrico integrato ad un unico soggetto operante sull'intero territorio toscano, nonché dell'indirizzo espresso dalle Conferenze territoriali di procedere verso*

- l'affidamento in house della gestione del servizio idrico integrato, incaricava il direttore generale di AIT a provvedere agli opportuni approfondimenti e alla predisposizione degli atti necessari per la scelta della forma di gestione;
- a seguito di detta delibera l'AIT, per poter dare esecuzione all'orientamento espresso unanimemente dai sindaci toscani avverso l'ipotesi di un unico gestore regionale, gli uffici dell'Autorità hanno chiesto, nel novembre 2019, un parere alla competente struttura della Regione Toscana circa la possibilità e compatibilità con quanto disposto dalla legge regionale 69/2011 di procedere, con provvedimento amministrativo dell'assemblea, alla definizione dei sub ambiti previsti dall'art. 147 co. 2 bis del D.lgs 152/2006;
 - in data 7.2.2020 l'Avvocatura regionale ha confermato la fattibilità dell'approccio prospettato da AIT e cioè la possibilità di derogare al gestore unico regionale ove sussistenti i requisiti previsti dall'art.147 co.2 bis del D.lgs. 152/2006 sopra richiamato;
 - visto il tenore del parere dell'Avvocatura regionale, AIT è ricorsa ad uno studio tecnico esterno per la necessaria verifica dei requisiti circa l'estensione dei sub ambiti, tenuto conto dell'orientamento dell'assemblea, confermato dal Consiglio Direttivo, di far coincidere i sub ambiti con le stesse conferenze ex art. 13 L.R. 69/2011;
 - lo studio ha acclarato la sussistenza dei tre requisiti ex art. 147 co.2 bis del D. l.gs. 152/2006;
 - con la deliberazione n.14/2020 del 19.11.2020 l'assemblea dell'autorità idrica toscana individuava i sub ambiti nelle Conferenze territoriali;

Preso atto che:

- il percorso intrapreso con le delibere e con gli atti di indirizzo richiamati volti a realizzare in regione modelli di gestione del servizio idrico in house da affidarsi a singoli gestori per ogni ambio territoriale ottimale, ha subito un inevitabile arresto a seguito del processo di aggregazione in Toscana delle Società operanti nel campo dei servizi pubblici che ha portato alla nascita della c.d Multiutility attraverso la nota operazione di fusione per incorporazione in Alia servizi ambientali spa di Publiservizi spa, Consiag Spa ed Acqua toscana spa;
- tale Multiutility è destinata ad operare inizialmente nel territorio dell'Ato Toscana centro in attesa di allargarsi alle restanti aree della regione;
- di conseguenza, con deliberazione n.13 /2023 del 24 Luglio 2023 l'assemblea dell'Autorità Idrica Toscana, dichiarando espressamente che "la cd operazione Multiutility non è compatibile con una gestione del servizio idrico integrato tramite società in house", in relazione al nuovo affidamento del servizio idrico integrato della conferenza territoriale n.3 medio Valdarno, individuava quale forma di gestione quella della Società a partecipazione mista pubblico privata;
- con deliberazione n.9 del 10 Maggio 2024 l'assemblea di AIT incaricava il direttore generale di predisporre la documentazione relativa alla gara a doppio oggetto tramite procedura di evidenza pubblica secondo il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa per la selezione del socio privato del nuovo gestore;

- nella deliberazione veniva individuata Alia spa quale socio pubblico di maggioranza della Società mista e quali ulteriori soci pubblici della predetta società mista i Comuni con partecipazioni dirette in Publiacqua. Si dava inoltre indicazione di utilizzare Publiacqua spa, attuale gestore, quale strumento societario per la gestione del servizio idrico integrato secondo il modello della società mista con l'individuazione di un socio privato selezionato tramite gara a doppio oggetto. In alternativa si ipotizzava la creazione di una NewCo partecipata dagli attuali soci pubblici di Publiacqua, con socio privato da selezionare tramite gara a doppio oggetto; in tale ipotesi si stabiliva che il ramo di azienda di Publiacqua si sarebbe dovuto trasferire alla NewCo;

Considerato che:

- Le ultime decisioni, assunte nel luglio 2023 e maggio 2024, sono espressione di un momento politico e amministrativo ormai superato dalle scorse elezioni di giugno 2024, che hanno visto rinnovate quasi il 70% delle Amministrazioni dei comuni toscani, tanto che in questi giorni il dibattito sui servizi pubblici locali è tornato al centro della discussione nei nuovi Consigli comunali, oltre che nel dibattito politico regionale.
- È di tutta evidenza tuttavia come tali decisioni - se l'iter dovesse proseguire secondo i programmi - metteranno un'ipoteca fortissima sul ruolo e sull'organizzazione dei servizi pubblici locali in Toscana, in primis il Servizio Idrico Integrato, senza che i nuovi Consigli comunali, e quindi i nuovi Rappresentanti eletti nei Comuni interessati, abbiano alcuna possibilità di intervenire e di esprimere la volontà dei territori e rispettare il mandato ricevuto democraticamente dai cittadini. Cittadini che l'unica volta che hanno avuto parola sul tema si sono espressi in modo inequivocabile sulla strada da intraprendere e il modello da seguire.

Ricordato allora che:

- In materia di servizi pubblici locali nel 2011 si è svolto il referendum e la stragrande maggioranza del popolo italiano si è pronunciata per la sottrazione dei medesimi, a partire dall'acqua, a modelli di gestione ispirati a logiche di profitto. In particolare 610.481 elettori dei Comuni della Conferenza Territoriale 3 Medio Valdarno, il 94,48 dei votanti e il 61,68% del corpo elettorale, si sono espressi a favore della gestione pubblica del servizio e hanno sancito la propria contrarietà alla finanziarizzazione dello stesso, abrogando la remunerazione del capitale investito;
- Questa decisione significava niente più profitto e finanza speculativa ma tariffe sostenibili ed un servizio efficiente a fronte di investimenti sulla rete tangibili, ad esempio per ridurre le perdite. In questi anni invece le tariffe pagate dai cittadini sono tra le più alte del Paese, le perdite nella rete hanno raggiunto un livello ingiustificabile, le estensioni di rete nei comuni periferici sono limitatissime e gli

investimenti (pagati dalla tariffa) risultano insufficienti rispetto ai bisogni emergenti;

Ritenuto opportuno

a conferma di quanto esposto, volgere uno sguardo obiettivo agli ultimi diciotto anni di gestione mista pubblico/privato, evidenziando che:

- Nel 2006, a seguito di procedura ad evidenza pubblica (gara a doppio oggetto) Acque Blu Fiorentine, società controllata da ACEA, ha acquisito la partecipazione pari al 40% del capitale sociale in Publiacqua versando **60.112.023,00** euro a titolo di capitale e 22.134,00 euro a titolo di sovrapprezzo azioni.
- Dall'anno successivo e fino all'ultimo bilancio del 2023, Publiacqua ha realizzato utili netti imposta per € 392.207.561,00 e distribuito dividendi ai soci per € 162.798.294,00 di cui il 40%, € 91.763.707,00 al socio privato Acque Blu Fiorentine e, la differenza, € 137.645.560,00 ai soci pubblici, Comuni o società a capitale totalmente pubbliche.
- Il residuo degli utili netti realizzati dopo la distribuzione dei dividendi, € 162.798.294,00 è stata accantonato in fondi di riserva.
- Gli utili netti sono, quindi, la pura remunerazione del capitale investito dai soci e sono la parte di ricavo non destinata alla copertura dei costi di gestione e di investimento del servizio. Nel caso specifico, essendo i ricavi il totale delle bollette o fatture pagate dagli utenti per l'erogazione del servizio idrico, sono parte del costo del servizio per gli utenti.

Atteso che il motivo addotto per giustificare la partecipazione del privato nelle società di gestione dei servizi pubblici è il finanziamento degli investimenti: l'esempio di Publiacqua dà una risposta chiara:

- Gli investimenti di Publiacqua, dal 2007 al 2023, sono stati ingenti ed il loro valore è stato di € 1.262.526.848 finanziati per € 1.006.167.867 dagli utenti con gli ammortamenti addebitati in tariffa, per € 180.419.521 dai contributi pubblici a fondo perduto, per € 26.675.393 dagli acconti degli utenti e per € 49.264.067 da parte degli utili accantonati nelle riserve.
- Gli investimenti, quindi, sono stati sostanzialmente finanziati e pagati dagli utenti, mentre il socio privato ha contribuito, attraverso il conferimento iniziale di 60 milioni di euro, in maniera limitatissima. E' evidente la sproporzione tra il conferimento e gli utili percepiti dal socio privato nel corso della vita della Società, ed il rischio di perpetuare, con la nuova eventuale Società mista quanto accaduto in questi ultimi diciotto anni, è quanto mai probabile.
- Per quanto riguarda il livello occupazionale, infine, Publiacqua occupava alla fine del 2006, prima dell'ingresso del privato, 755 dipendenti che alla fine del

2023 sono diventati 643 (*Tutti i dati e valori riportati sono estratti, senza alcuna modifica, dai bilanci di Publiacqua*).

Atteso che:

- L'ipotesi di continuare la gestione con l'attuale gestore e con la sostituzione, mediante procedura ad evidenza pubblica del socio privato, formulata nell'assemblea dell'Autorità idrica Toscana n. 9 del 10 maggio 2024 presenterebbe inoltre alcune criticità:
- in termini di durata della partecipazione privata rispetto alla durata della concessione (art. 17 3° comma d.lgs. 175/2016 TUSP);
- in termini di acquisto della partecipazione societaria o sottoscrizione da parte del socio privato, possibile solo nella fase costituente della Società, mentre l'acquisto della partecipazione può avvenire, mediante gara, solo se la partecipazione è di proprietà pubblica;
- in termini del Valore residuo quantificato dall'Autorità Idrica Toscana, con il quale viene determinato il prezzo che il gestore subentrante dovrà riconoscere a Publiacqua Spa, che al 31.12.2023 risulta pari ad € 316.272.307,00 (mentre le immobilizzazioni iscritte nel bilancio della società al 2022 risultano pari a € 420.714.551).

Atteso, infine, che

appare poco credibile la motivazione addotta a sostegno della continuità della gestione con Publiacqua in quanto avrebbe le necessarie competenze acquisite durante il periodo di concessione: la competenza e la qualità tecnica, essendo parte dell'azienda che si trasferisce al subentrante, continua senza alcuna interruzione con la nuova gestione anche nell'ipotesi di una gestione interamente pubblica in house providing;

Considerato quindi che

- Nelle società miste che seguono regole di mercato il principio di "servizio" perde la sua funzione sociale poiché deve necessariamente accompagnarsi al diritto dell'investitore alla giusta remunerazione del capitale, causando inoltre la circostanza che l'ente pubblico viene sostanzialmente privato di poteri di gestione e controllo sull'operato delle società stesse.
- Le amministrazioni locali hanno il dovere di assicurare alla comunità la soddisfazione dei bisogni collettivi garantendo servizi efficienti, sicuri, accessibili e coerenti con principi di uguaglianza, universalità e prossimità, garantendo nello stesso tempo tariffe sostenibili. Le decisioni assunte dai Sindaci nel 2018 erano dettate dalla convinzione che tra i modelli possibili fosse l'affidamento in house per sub ambiti il più idoneo a garantire la funzione sociale del servizio idrico;
- Era quello l'obiettivo dichiarato ed era quello l'impegno che fu assunto allora dai Sindaci a valere dal 1° gennaio 2025. Oggi è il momento per i Sindaci di riflettere seriamente e di decidere consapevolmente sul futuro dei servizi pubblici

essenziali, se proseguire sulla strada della finanziarizzazione e del profitto sui beni comuni oppure se prendere ad esempio e replicare le esperienze virtuose che dimostrano la possibilità di offrire alle comunità servizi adeguati a tariffe accessibili;

- Tuttora permangono e sono sempre più attuali le motivazioni che avevano indotto i Comuni a preferire la forma di gestione in house e l'affidamento del servizio per sub ambiti e non per ambito regionale.

Viste le norme del TUEL d.lgs 267/2000 in particolare:

- l'art.42 co.2 che attribuisce al Consiglio Comunale una funzione di indirizzo e di controllo politico, amministrativo in merito: alla costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell'Ente comunale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- l'art 112 co 1 in base al quale gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle attività comunali.

Visto il D.lgs n.152/2006 e in particolare:

- l'art.142 co.3, in base al quale gli Enti locali, attraverso i competenti enti di governo dell'ambito, provvedono, inter alia, alla organizzazione del servizio idrico integrato, alla scelta della forma di gestione e al relativo affidamento;

Tanto premesso, ricorrendo un interesse pubblico concreto ed attuale,

IL GRUPPO CONSILIARE CANTAGALLO DESTINAZIONE FUTURO

PROPONE

1) Di impegnare il Sindaco e la Giunta a promuovere in concorso con gli altri Enti locali delle conferenze territoriali l'avvio di una discussione pubblica sul ruolo dei Comuni, dei servizi pubblici, dei beni comuni e della democrazia di prossimità in Regione Toscana;

2) Di impegnare il Sindaco e la Giunta a condividere con i Comuni interessati il percorso e le modalità per addivenire in sede di Assemblea di AIT alla sospensione della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato del nuovo gestore del SII dell'ATO 3 Medio Valdarno, nonché di ogni atto propedeutico, alternativo e conseguente, ivi compresa l'ipotesi di creazione di una NewCo, partecipata dagli attuali soci pubblici di Publiacqua, con socio privato da selezionare tramite gara a doppio oggetto;

3) Di impegnare il Sindaco e la Giunta a raggiungere l'obiettivo dell'affidamento in house providing per il SII, nel rispetto di quanto deciso nel Referendum popolare del 2011.

4) Di dare massima diffusione della presente mozione mediante l'invio:

- o Ai Sindaci della Conferenza Territoriale AIT n. 3 Medio Valdarno;
- o Al Presidente della Conferenza Territoriale AIT n. 3 Medio Valdarno;
- o Al Presidente della Multiutility Alia S.p.A;
- o Al Presidente di Publiacqua S.p.A.



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

IL PRESIDENTE
F.to Guglielmo Bongiorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Valentina Iezzi